

n. 2004/2013 VG

CRS N. 6060/13

TRIBUNALE DI FIRENZE

Il Tribunale di Firenze, Sezione I^a Civile, riunito in Camera di Consiglio nella persona del magistrati

dr. Domenico Paparo	Presidente relatore
dr.ssa Giuseppina Guttadauro	Giudice
dr.ssa Daniela Lococo	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- vista l'opposizione formulata ex art. 96 DPR 396/2000 da [redacted] nato a [redacted] il [redacted] avverso l'accertamento della non sussistenza delle condizioni per l'acquisto della cittadinanza espresso dal Sindaco del Comune di Firenze con atto trascritto nei registri della cittadinanza all'anno 2013 n. 217;

- visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
rileva quanto segue:

Il provvedimento opposto si fonda sul difetto di legale residenza ed iscrizione anagrafica dei genitori dell'istante al momento della nascita del ricorrente (la cui prima iscrizione anagrafica risulta avvenuta nel Comune di Firenze in data 5.12.95 con provenienza dalla Jugoslavia) e per tutto il periodo considerato, risultando una interruzione per il periodo dal 9.7.2003 al 15.1.2004; pur non essendo contestata ed anzi ammessa (cfr. doc. 16) la nascita in Italia dell'istante medesimo, il Comune ritiene che, pur essendo dimostrata la nascita in Italia dell'istante medesimo, non risulta fornita prova della sua residenza legale ed ininterrotta in Italia dal momento della nascita al raggiungimento della maggiore età.

La questione risulta essenzialmente incentrata sull'interpretazione della nozione di legale residenza in Italia prevista dall'art. 4 della legge citata ai fini della formulazione della dichiarazione prevista ai fini dell'acquisizione della cittadinanza italiana.

Rileva al riguardo il Collegio che, secondo la circolare ministeriale n. 22/2007 allegata in atti sub doc. 17), "Si è pertanto ritenuto opportuno individuare criteri di applicazione dell'art. 4, comma 2 e del conseguente art. 1 del d.p.r. 572/93 sopraindicati, che meglio rispondano all'attuale contesto sociale, al fine di evitare che le omissioni o i ritardi relativi ai predetti adempimenti, spettanti ai soggetti esercenti la patria potestà e non imputabili ai minori, possano arrecargli danno. Quanto sopra in armonia con la linea di azione del governo e con l'orientamento in ambito internazionale volti alla tutela in via primaria degli interessi del minore. Alla luce delle più recenti linee interpretative introdotte con la circolare n. K 60 del 5.1.2007, si precisa quindi che l'iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano ... potrà considerarsi non pregiudizievole ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge 91/92, ove vi sia una documentazione atta a dimostrare l'effettiva presenza dello stesso nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici in generale etc.). L'iscrizione anagrafica dovrà comunque essere ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita e quest'ultima dovrà essere stata regolarmente denunciata presso un Comune italiano da almeno uno dei genitori

legalmente residente in Italia. Se in periodi successivi alla nascita si rilevassero brevi interruzioni nella titolarità del permesso di soggiorno, al fine di favorire la possibilità di dimostrare la permanenza continuativa nel territorio italiano, l'interessato potrà inoltre produrre documentazione integrativa quale certificazione scolastica, medica o altro, che attesti la presenza in Italia...".

In concreto, alla stregua della stessa circolare ministeriale, non possono essere imputati al minore, nato in Italia da genitori stranieri, eventuali inadempimenti di natura amministrativa di questi ultimi in ordine alla regolarità del soggiorno e all'iscrizione anagrafica assumendo in concreto valore preminente la stessa nozione di residenza espressa dall'art. 43, secondo comma, c.c. in termini di "dimora abituale" della persona; tale interpretazione risulta peraltro coerente con l'obiettivo, perseguito dalla norma, di consentire il pieno inserimento nella collettività di soggetti che, nati in Italia da genitori stranieri, abbiano in concreto, per la stabile permanenza sul nostro territorio sin dalla nascita, portato a compimento un processo di integrazione socio-culturale, attesa la fondamentale importanza del percorso scolastico nella formazione della personalità con l'acquisizione degli stili di vita propri del contesto ove avviene la crescita umana e culturale dell'individuo.

Nella fattispecie in esame, di contro, la richiesta formulata dall'odierno istante veniva rifiutata sul presupposto del difetto di iscrizione anagrafica dei genitori al momento della sua nascita in Italia pur risultando dai documenti in atti attestanti la continuativa presenza dell'odierno istante in Italia dal momento della nascita, ed in particolare dalla attestazione del dirigente la scuola pubblica primaria e secondaria (doc. 11) circa la sua frequenza dall'anno scolastico 1999/2000 a quello 2007/2008, frequenza effettiva tale da consentirgli, segnatamente per l'anno 2003/2004, il passaggio alla classe successiva.

Ne discende, ad avviso del Collegio, la contrarietà del rifiuto opposto dall'Amministrazione alla normativa richiamata come sopra interpretata, con il conseguente accoglimento del ricorso.

Visti gli artt. 24, 95 e 96 Dpr n. 396/2000;


P.Q.M.

Dichiara che [redacted] nato a [redacted] il [redacted], è in possesso dei requisiti di cui all'art. 44, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 per l'acquisto della cittadinanza italiana e ordina, ai sensi degli artt. 96 e 24 DPR 396/2000 la trascrizione di tale accertamento nei registri dello Stato Civile del Comune di Firenze.

Manda la Cancelleria per i dovuti adempimenti.

Così deciso il 5.7.13 dal Tribunale civile di Firenze, come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio, su relazione del dr. Domenico Paparo

Il Presidente
dr. Domenico Paparo



Il P.M. visto
Firenze, il

12 LUG. 2013

Il Procuratore della Repubblica
ISTITUTO PROCURATORIALE
Fedele LA TERZA